

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4481

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

Partecipazione dell'Italia all'aumento selettivo del capitale  
della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.)

*Presentato il 23 febbraio 1987*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Banca asiatica di sviluppo è l'istituzione finanziaria internazionale creata a Manila nel 1966, allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei paesi della regione del sud-est asiatico, membri della banca stessa.

L'Italia ha aderito all'accordo istitutivo della banca con legge 4 ottobre 1966, n. 907, sottoscrivendo una quota di partecipazione di 20.000.000 di dollari USA del peso e del titolo in vigore al 31 gennaio 1966.

Attraverso vari negoziati, riguardanti l'aumento del capitale sottoscritto dai paesi membri e le conseguenti decisioni adottate in merito dal Consiglio dei governatori, la quota italiana è passata dagli iniziali 20.000.000 di dollari USA agli

attuali 240.870.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 31 gennaio 1966.

Detti aumenti sono stati autorizzati, nell'ordine, con i seguenti provvedimenti:

legge 2 febbraio 1974, n. 65, che ha aumentato la quota italiana di 30.000.000 di dollari USA;

legge 29 settembre 1980, n. 579, che ha autorizzato l'aumento di 67.500.000 dollari USA;

legge 15 febbraio 1985, n. 24, che ha autorizzato l'aumento di 123.370.000 dollari USA.

In data 30 settembre 1985, con la risoluzione n. 174, il Consiglio dei governatori ha deciso di aumentare il capitale della banca di 29.520 azioni del valore di

10.000 dollari USA ciascuna e del peso e del titolo in vigore al 31 gennaio 1966.

L'Italia si è impegnata a sottoscrivere, previa approvazione parlamentare, un ammontare pari a 7.888 azioni del valore di 12.063,50 dollari USA correnti ciascuna, per un totale di 95.156.888 dollari USA.

Di tale cifra dovrà essere pagato solo il 12,005 per cento, pari a dollari USA correnti 11.424.134, da corrispondersi in moneta nazionale, in quattro rate uguali, delle quali, le prime due dovranno essere versate entro il 30 aprile 1987 e le rimanenti due entro il 30 aprile di ognuno dei due anni successivi.

Il restante 87,995 per cento costituirà il capitale « a chiamata » a garanzia delle obbligazioni della banca.

La partecipazione dell'Italia a questo aumento selettivo, costituisce il risultato, per noi positivo, di lunghi negoziati.

Infatti, considerato il ruolo che la Banca asiatica di sviluppo svolge nei confronti dei paesi appartenenti a questa regione geografica, al fine di promuovere lo

sviluppo economico e sociale mediante assistenza tecnica e finanziaria, l'Italia, in linea con gli impegni presi nelle varie sedi, volti ad incrementare il nostro aiuto pubblico allo sviluppo ed a rafforzare la nostra presenza negli organi decisionali della banca, ha richiesto, sin dall'agosto 1982, un aumento della propria partecipazione al capitale ordinario.

Va inoltre considerato che la nostra richiesta era analoga a quella di altri paesi europei, che si ispirano alla stessa politica, tra i quali la Francia, che fa parte del nostro « gruppo » in seno alla banca.

Al termine di lunghi negoziati la banca ha finalmente concesso l'aumento da noi richiesto.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, composto di due articoli.

L'articolo 1 autorizza la partecipazione italiana al suddetto aumento, con la quota di 95.156.888 dollari USA correnti.

L'articolo 2 prevede i necessari mezzi di copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento di dollari USA correnti 95.156.888 della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.), istituita dall'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907.

## ART. 2.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è complessivamente valutato in lire 23.000 milioni, ripartito in rate uguali di lire 5.750 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1989.

2. Alla spesa relativa agli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali ».

3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.